



CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

IL GIUDICE RELATORE

VISTO

l'art. 145 comma 1 del D.lgs. 174/2016 (C.g.c.) ai sensi del quale è stato designato con decreto presidenziale quale Magistrato relatore sui conti del Comune di Pontestura (AL);

VISTI

i conti giudiziali del consegnatario di titoli azionari nn.

181247/2022, 177628/2021, 160999/2020, 162876/2018, 162875/2017, 162874/2016

depositati dall'amministrazione presso la Sezione;

CONSIDERATO

che appare necessario per l'esame dei predetti conti acquisire a fini istruttori la relativa documentazione in possesso dell'Amministrazione, la quale dovrà ottemperare entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

RICHIAMATO

l'art 140, comma 3, C.g.c. a tenore del quale il deposito del conto costituisce in giudizio l'agente dell'amministrazione

DISPONE

l'incombente istruttorio di cui in motivazione ed in particolare l'ordine all'amministrazione di produrre i documenti di seguito elencati

- regolamento di contabilità dell'Ente vigente per gli anni indicati e modifiche ed integrazioni;
- provvedimento di nomina del consegnatario,
- inventario dei titoli azionari,
- direttive dell'Ente riguardo lo svolgimento dell'incarico,
- relazione annuale del consegnatario relativa alla consistenza del valore della quota di capitale partecipata e alle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio con l'indicazione delle cause che le hanno determinate e

degli eventuali utili e dividendi distribuiti, nonché alle modalità con le quali l'agente, se del caso, ha in concreto esercitato, in sede assembleare o di consiglio di amministrazione, l'incarico affidatogli,

- in aderenza al disposto delle Ordinanze interpretative nn.. 21-22 del 2022 la ricompilazione dei conti integrando i valori e quantità nominali con l'individuazione del valore a patrimonio netto (*"omissis un'esposizione nel conto giudiziale delle partecipazioni regionali, effettuato in base al valore nominale del capitale posseduto, rappresenta, per la sua staticità, un elemento inevitabilmente non indicativo del reale valore della partecipazione, qualora siano intervenute variazioni in aumento o in diminuzione del patrimonio netto (omissis): ne consegue che la consistenza e il valore delle partecipazioni devono essere annotati nei conti giudiziali in armonia con il metodo (commisurato al patrimonio netto) effettivamente utilizzato nella contabilizzazione risultante nel bilancio dell'Ente pubblico, contabilizzazione che dovrà avere correlata adeguata esplicitazione nella nota integrativa al bilancio*) e di documentare *"con apposita relazione, anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e, dunque, le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (omissis)"* e, in presenza di delega dall'agente contabile responsabile *"le note ovvero relazioni, nell'ambito del rapporto di delega stesso, anche al fine di consentire al consegnatario di azioni, unico obbligato alla resa del conto, di dare pienamente atto, in tale contesto, della gestione posta e, dunque, della esecuzione, anche per il tramite di suoi delegati, delle direttive che sono state impartite"*

(Ordinanza consultabile al link

<https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/Notizie/DettaglioNotizia?Id=00937ea8-f7aa-401f-a2e3-e4d0a5b38c79>).

Quanto sopra dovrà essere depositato attraverso la piattaforma DAeD e solo in via residuale presso la Segreteria della Sezione al seguente indirizzo PEC: piemonte.giurisdizione.conti@corteconticert.it (rif. dott.sa Paola Balbo).

Con avvertenza che, ai sensi dell'art. 43 C.g.c., la proroga del termine assegnato potrà essere concessa, ove ne sussistano i motivi, solo prima della scadenza del termine medesimo, e che, in carenza di deposito della documentazione comprovante la regolarità del conto, non potrà farsi luogo a pronuncia di scarico.

Ordina alla Segreteria della Sezione, indicando quale riferimento la dott.sa Paola Balbo, di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza all'Amministrazione, in persona del legale rappr.te p.t., all'agente contabile e per quanto di competenza, al responsabile del procedimento ex art. 139 C.g.c. nonché al responsabile del servizio finanziario.

Torino,

Il Giudice Relatore
Cons. Ivano MALPESI
f.to digitalmente